

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA'
[INDUSTRIALE] *INTELLETTUALE*

AIPPI
GRUPPO ITALIANO

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito il Gruppo Italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà [Industriale] *Intellettuale*.

Il Gruppo ha natura di associazione senza scopo di lucro con fini di studio nelle materie di diritto industriale ed in quelle ad esso affini e collegate, sia in diritto interno, sia con particolare riguardo ai problemi delle convenzioni e trattati internazionali.

L'associazione è denominata AIPPI - Gruppo Italiano

Art. 2

SCOPI

L'associazione, nell'attuazione di quanto sopra, potrà prendere ogni iniziativa che riterrà opportuna per il raggiungimento dei seguenti fini di studio:

- a) ricerche e proposizioni per l'armonizzazione della disciplina internazionale del diritto industriale e materie ad esso affini e [collegata] *collegate*;
- b) comparazione delle legislazioni dei vari Paesi allo scopo di promuoverne il miglioramento, il coordinamento e l'unificazione;
- c) proposte per la formazione di convenzioni, accordi, trattati e della regolamentazione comunitaria nelle materie di cui sopra; esame ed interpretazione dei testi approfondendone la conoscenza anche per cooperare ad un loro perfezionamento ed aggiornamento;
- d) analisi ed interpretazione della legislazione italiana nelle materie di cui sopra nei suoi aspetti attuali ed evolutivi, nonché la predisposizione di proposte legislative;
- e) collaborazione con autorità, enti ed organi legislativi italiani, con organizzazioni ed enti internazionali, con organismi della [CEE] *UE* e con altre associazioni di studio, in relazione ai fini più sopra enunciati, per favorire un sempre maggiore coordinamento ed una migliore aderenza fra esigenze concrete e disciplina normativa interna ed internazionale;
- f) stretta collaborazione con l'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà [Industriale] *Intellettuale*, con i suoi gruppi nazionali e regionali e con i suoi membri individuali.

Art. 3

SEDE

L'associazione ha sede a Milano.

Art. 4

ASSOCIATI e CONTRIBUTI

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche ed enti collettivi che si occupano delle materie di cui all'art. 1 sul piano scientifico o pratico, secondo le proprie attività di studio, professionali, di impiego o di impresa.

L'associazione è formata:

- a) da soci ordinari. Coloro che desiderano divenire soci ordinari devono inoltrare domanda ed essere presentati da due membri dell'associazione.

L'ammissione è deliberata dal comitato esecutivo.

I soci versano una quota annuale, fissata dall'assemblea in modo differenziato: per persone fisiche, persone giuridiche e per enti collettivi. La quota comprende il contributo annuale dovuto alla tesoreria dell'Associazione Internazionale.

Il versamento delle quote annuali è dovuto entro il mese di marzo di ogni anno.

Il socio che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli a mezzo di lettera raccomandata a distanza di due mesi l'uno dall'altro, si intende dimissionario.

Negli altri casi le dimissioni debbono essere comunicate al segretario a mezzo di lettera raccomandata ed avranno effetto a partire dal 10 gennaio dell'anno successivo.

In ogni caso le dimissioni non esimono dal versamento delle quote dell'anno in corso o già scadute.

- b) da soci onorari: sono persone fisiche nominate dall'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, per loro riconosciuti meriti; non pagano quota alcuna e godono dei diritti dei soci ordinari; possono partecipare [con] *senza* diritto di voto alle riunioni del comitato esecutivo e del consiglio di presidenza.

L'associazione può ricevere contributi anche da non soci.

Art. 5

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato esecutivo
- c) il consiglio di presidenza
- d) il presidente
- e) il vice-presidente
- f) il segretario
- g) il vice segretario
- h) il tesoriere
- i) il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche della associazione sono gratuite; può essere autorizzato dal comitato esecutivo il rimborso di spese quando siano da sostenere per conto dell'associazione.

Art. 6

ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONI

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 di giugno, per esaminare ed approvare la relazione sull'attività dell'associazione svolta nell'anno sociale precedente ed il rendiconto.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

L'assemblea sarà altresì convocata dal presidente quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga a lui fatta richiesta da almeno 30 soci, che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà riunirsi sia nella città sede dell'associazione che altrove. La decisione relativa al luogo di riunione diversa da quella di cui all'art.3 è di competenza del comitato esecutivo.

Le convocazioni saranno effettuate a mezzo di lettera [raccomandata] o *facsimile* o *posta elettronica* da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le convocazioni urgenti potranno avere luogo con comunicazione, anche a mezzo di telegramma, [telex o telefax] *facsimile* o *posta elettronica*, effettuata almeno cinque giorni prima.

La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno.

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERE

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello statuto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta ad altro socio; questi non potrà assumere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione- se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti personalmente o per delega sugli argomenti inerenti agli scopi associativi posti all'ordine del giorno.

Le modifiche statutarie richiedono in prima convocazione la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è sufficiente la presenza o la rappresentanza per delega di un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in un sommario resoconto che sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERE SULLE CARICHE

L'assemblea nomina, tra i soci, il presidente, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni.

Le elezioni alle cariche sociali, salvo che avvengano per acclamazione, si effettuano a schede segrete, a maggioranza semplice.

Coloro che hanno ricoperto cariche nell'associazione sono rieleggibili, anche immediatamente. La presentazione delle liste dei candidati alle cariche avverrà secondo il regolamento *per le elezioni*.

Nella elezione del presidente, in caso di parità di voti si procederà seduta stante alla votazione di ballottaggio.

Nella elezione del comitato esecutivo, nel caso di parità di voti, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione.

Art. 9

COMITATO ESECUTIVO: COMPOSIZIONE

L'associazione è retta dal comitato esecutivo.

Esso è composto da 16 membri, persone fisiche, comprendenti:

- a) il presidente, nominato dall'assemblea
- b) il vice-presidente
- c) il segretario
- d) il vice-segretario
- e) il tesoriere
- f) undici membri ordinari.

Il comitato esecutivo nomina nel suo seno il vice-presidente, il segretario, il vice-segretario, il tesoriere.

Art. 10

COMITATO ESECUTIVO: COMPITI

Il comitato esecutivo esamina le questioni sottopostegli dal presidente, attinenti agli argomenti di studio ed alle iniziative dell'associazione ed approva le relazioni dell'associazione per congressi e per le riunioni del Comitato Esecutivo Internazionale.

Il comitato esecutivo delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

Il comitato esecutivo designa i delegati del Gruppo Italiano a ricoprire la carica di membri del Comitato Esecutivo Internazionale e nomina altresì, occorrendo, i relatori ufficiali del Gruppo Italiano ai congressi internazionali.

L'attività di studio su particolari argomenti e la preparazione delle relazioni può essere affidata a commissioni aperte ai soci.

Il comitato esecutivo delibera a maggioranza di voti dei presenti con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 11

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario, dal vice-segretario e dal tesoriere.

Esso assiste il presidente su sua richiesta e svolge nei casi di urgenza i compiti del comitato esecutivo.

Art. 12

PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione anche di fronte ai terzi; dirige l'associazione, convoca e presiede le assemblee, il comitato esecutivo ed il consiglio di presidenza e può, occorrendo, delegare parte o tutti i suoi poteri.

Art. 13

VICE-PRESIDENTE

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 14

SEGRETARIO

Il segretario mantiene gli opportuni contatti con i soci, gli organi della Associazione Internazionale e redige ogni anno una relazione sulla attività dell'associazione.

Art. 15

VICE-SEGRETARIO

Il vice-segretario coadiuva il segretario e può sostituirlo.

Art. 16

TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e svolge le sue funzioni operando in accordo con il presidente ed il segretario e ne riferisce all'assemblea.

Art. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri; esso controlla l'amministrazione della associazione, redige e presenta all'assemblea una relazione sul rendiconto annuale. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

Art. 18

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

L'associazione può essere sciolta per volontà dell'assemblea espressa con il voto favorevole di due terzi dei soci.

L'assemblea in tal caso nomina un liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell'assemblea stessa, escluso qualsiasi riparto fra i soci.

AIPPI

GRUPPO ITALIANO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

- Art.1.- Quando sia necessario procedere alla elezione delle cariche sociali, il segretario ne dà comunicazione ai soci mediante lettera raccomandata o *facsimile o posta elettronica con avviso di ricevimento* fissando in essa un termine di almeno [due mesi] *un mese* entro il quale gli dovranno pervenire da parte dei soci le proposte di candidature.
- Art.2.- E' eleggibile alla carica di presidente il socio, persona fisica, che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno sei anni consecutivi e di partecipazione al comitato esecutivo di almeno un triennio. E' eleggibile a componente del comitato esecutivo il socio che abbia una anzianità di iscrizione alla associazione di almeno tre anni. *Nel comunicare la propria candidatura al comitato esecutivo il socio persona giuridica indicherà quale persona fisica della sua organizzazione è da lui a ciò delegata; e questa persona può essere sostituita dal socio persona giuridica solo ove intervengano motivati impedimenti.*
- Art.3.- I soci nel comunicare alla segreteria le candidature preciseranno se queste si riferiscono alla carica di presidente od a quella di membro del comitato esecutivo o ad entrambe od a quella di revisore dei conti.
- Art.4.- Il segretario invierà, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea per le votazioni delle cariche sociali, la lista delle candidature secondo quanto disposto dall'art.3.
- *Art.5 – In caso di dimissioni o di prolungata e ingiustificata assenza o decesso di un membro, persona fisica, del comitato esecutivo questi verrà sostituito per cooptazione da parte del comitato esecutivo con il primo dei non eletti nelle ultime elezioni.*
- *Art.6 – Nel caso di delegato di persona giuridica o ente collettivo quest'ultimo avrà facoltà di nominare il nuovo delegato al comitato esecutivo.*